
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Azione surrogatoria: inerzia ed attività del debitore

L'azione surrogatoria, consentendo al creditore di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, conferisce al creditore stesso la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui, ed ha perciò carattere necessariamente eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. Ne discende che, qualora il debitore non sia più inerte, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica nell'ambito del rapporto, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da questo poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l'azione revocatoria ovvero l'opposizione di terzo.

Tribunale di Taranto, sezione seconda, sentenza del 26.01.2015

...omissis...

Presupposti dell'azione surrogatoria prevista dall'art.2900 del codice civile sono il credito del surrogante, l'inerzia del debitore nell'esercizio dei propri diritti verso i terzi, il pericolo d'insolvenza del debitore stesso.

Orbene nel caso di specie se è fuor di ogni dubbio che il sig. xxxxxx sia creditore del sig. xxxx e, quindi dei suoi eredi, in virtù della sentenza n.427/90 emessa dal Tribunale di Taranto altrettanto non può dirsi per il presupposto dell'inerzia del debitore.

E' risultato dimostrato dalla convenuta cooperativa innanzitutto che quest'ultima con nota del 6.08.2008 aveva chiesto l'autorizzazione alla Regione Puglia per poter procedere al trasferimento degli immobili in favore dei soci assegnatari stipulando, poi, in data 4.6.2009, una convenzione con il comune di Monteparano per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. Solo con la determina n 279/10 e successiva n. 106/11 la xxx. coop."xxxxxxx" era stata autorizzata dalla Regione Puglia a procedere alla stipula dei contratti notarili di assegnazione onde cedere in proprietà individuale tutti gli alloggi facenti parte del complesso edilizio ai soci ai quali era stato già dato in uso il godimento previo versamento delle somme dovute alla Regione.

Non può, quindi, ravvisarsi nell'operato della società cooperativa convenuta alcun comportamento negligente.

Parimenti risulta provato dalla convenuta sia che il sig. xxxxx. esercitò ritualmente la sua rinuncia all'attribuzione dell'immobile in suo godimento (come si rileva dalla copia della rinuncia scritta presentata brevi manu e ricevuta il 9.4.2010 e dal verbale dell'11.5.2010) sia che ricevette le somme a lui dovute in data 7.6.2010 (come da dichiarazione rilasciata il 10.6.2010), per cui legittimamente l'immobile fu , poi, trasferito dalla cooperativa alla sig.ra S.. La rinuncia effettuata dal sig. D. costituisce, infatti, atto di disposizione dei suoi diritti -avendo egli posto in essere un comportamento idoneo e sufficiente a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto con la cooperativa - da ritenersi incompatibile con l'asserita trascuratezza rappresentata dall'attore (confr. Cass. civ. 18 febbraio 2000, n. 1867).

Siffatta rinuncia è sufficiente a far venire meno la legittimazione surrogatoria in capo al creditore sig. D. .

In tale senso si è espressa la Cassazione "L'azione surrogatoria, consentendo al creditore di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, conferisce al creditore stesso la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui, ed ha perciò carattere necessariamente eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. Ne discende che, qualora il debitore non sia più inerte, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di

esercitare la propria situazione giuridica nell'ambito del rapporto, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da questo poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l'azione revocatoria ovvero l'opposizione di terzo. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la valutazione operata dal giudice di merito, il quale aveva escluso il presupposto dell'inerzia nell'azione surrogatoria per l'adempimento di un contratto preliminare, rilevando come il debitore si fosse costituito nel giudizio di risoluzione del contratto, promosso dal proprio promittente venditore, proponendo dapprima domanda riconvenzionale di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. e, poi, appello avverso la sentenza sfavorevole di primo grado). (Cassa con rinvio, App. Bari, 28/12/2009)" (Cass. Civ., sez. II, 12 aprile 2012, n. 5805).

Non può, infine, condividersi quanto asserito dall'attore in ordine all'asserita violazione del suo diritto di difesa per non aver la cooperativa convenuta richiamato, analiticamente, la summenzionata produzione nella comparsa di costituzione.

Si rammenta a tal proposito che i citati documenti risultano essere stati depositati contestualmente alla comparsa di costituzione nel fascicolo di parte che reca il timbro del depositato in cancelleria in data 27.6.2011 e la firma del cancelliere.

L'art.74 disp. att. c.p.c. si limita ad indicare il contenuto del fascicolo di parte che deve essere munito di un indice degli atti e documenti i quali dovranno essere controllati dal cancelliere prima dell'apposizione del timbro del depositato e della sua sottoscrizione.

Ebbene con l'inserimento dei documenti nel fascicolo ed espletate dal cancelliere le dovute formalità essi si considerano regolarmente prodotti in giudizio e comunicati alle altre parti per cui possono essere utilizzate e dalle parti e dal giudice.

Del resto per la produzione documentale il legislatore non ha stabilito che un'unica preclusione quella prevista dall'art.183 co.6 c.p.c.

Per tali ragioni non potendosi ritenere , in base agli elementi sopra evidenziati, che il debitore abbia trascurato l'esercizio dei propri diritti la domanda del sig. xxxxx. deve essere dichiarata inammissibile stante la carenza del presupposto dell'inerzia del debitore.

Le spese di lite, per il principio della soccombenza , vengono poste a carico dell'attore e liquidate come da pedissequo dispositivo.

p.q.m.

Il Giudice Onorario di Tribunale Avv. Carmen Nacci, presso la II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Taranto, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:

- dichiara inammissibile la domanda attorea e per l'effetto
- condanna il sig. xxxxxxxxxxxxxx. al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta xxxxxxxx ", in persona del xxxx che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre 15% cap ed iva sulle voci gravate .

Così deciso in Taranto, il 17 dicembre 2014.

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2015.